



**ORIGINALE**  
**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia di Ragusa)



\*\*\*\*\*  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

N° 69

DEL 11/10/2012

**OGGETTO: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU". Proposta per il Consiglio Comunale."**

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di Ottobre, alle ore 20,15, in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 05/10/2012, Prot. N° 26587, notificato a norma di legge, in seduta di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Dott. Vincenzo Bramanti.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

**CONSIGLIERI**

**PRESENTI**

- 1) BRAMANTI VINCENZO - (U.D.C.)
- 2) FIGILI BARTOLOMEU - (U.D.C.)
- 3) CARUSO CLAUDIO - (P.D.)
- 4) VINDIGNI GIORGIO GIUSEPPE (U.D.C.)
- 5) CAUSARANO MARCO - (P.D.)
- 6) RIVILLITO ANTONINO - (PATTO PER SCICLI)
- 7) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (P.D.L.)
- 8) CARUSO ANDREA - (P.D.L.)
- 9) VERDIRAME ROCCO - (M.P.A.)
- 10) CIAVORELLA GIOVANNI MASSIMO - (TERRITORIO)

11) FERRO GUGLIELMO - (SCICLI BENE COMUNE)

12) VOI GIOVANNI - (PATTO PER SCICLI)

13) AQUILINO GIANPAOLO - (P.D.)

14) ALFIERI BERNADETTA ASSUNTA - (SCICLI BENE COMUNE)

**ASSENTI**

1) MARINO MARIO - (U.D.C.)

2) FIORILLA ENRICO - (M.P.A.)

3) GIANNONE VINCENZO - (P.D.)

4) MICELI MAURIZIO - (LIBERI E CONCRETI - F.L.I.)

5) SCIMONELLO GUGLIELMO - (TERRITORIO)

6) PUGLISI GIUSEPPE - (TERRITORIO)

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti: l'Ass. Giovanni Frasca, l'Ass. Domenica Celestre, l'Ass. Vincenzo Iurato e il Vice Sindaco Giuseppe Adamo.

**Il Presidente** prosegue la discussione del punto all'O.d.G., avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU". Proposta per il Consiglio Comunale."

**Il Presidente** dà lettura della nota avente ad oggetto: "Proposta adozione "Regolamento Commissioni Consiliari". Parere Consiglio Comunale." **(ALLEGATO 1)**

**Il Presidente** ricorda che ieri sera il C.C. è stato sospeso quando si era in fase di votazione e, pertanto, occorre procedere con la votazione stessa. Nomina scrutatori i C.C.: Ciavorella - Vindigni - Caruso Claudio.

**Il C.C. Aquilino dichiara di allontanarsi dall'aula** in quanto, essendo stato assente nella seduta precedente, non ha partecipato al dibattito. - **Presenti 13.**

**Il Presidente** ricorda che si stava votando sull'emendamento all'articolo 6, comma 5, presentato in data 10/10/2012 dal C.C. Ficili.

**Il C.C. Rivillito** chiede che venga chiarito l'emendamento.

**Il C.C. Ficili** chiarisce che l'emendamento riguarda quegli immobili a cui i proprietari non possono accedere a causa di calamità naturali..

**Entra in aula il Sindaco.**

**Entra in aula il C.C. Marino - Presenti 14.**

**Il Presidente** mette ai voti l'emendamento di cui sopra e l'esito della votazione è il seguente:

**Presenti 14**

- **Astenuti 3** (*Caruso Andrea - Venticinquè - Rivillito*)
- **Voti contrari 4** (*Alfieri - Ferro - Caruso Claudio - Causarano*)
- **Voti favorevoli 7**

**L'emendamento all'articolo 6, comma 5, presentato in data 10/10/2012 dal C.C. Ficili, è respinto.**

**Entra in aula il C.C. Scimonello - Presenti 15.**

**Si allontanano i C.C.: Venticinquè - Caruso Andrea - Presenti 13.**

**Entra in aula il C.C. Puglisi - Presenti 14.**

**Il C.C. Ficili** illustra l'emendamento all'articolo 6, comma 6, presentato dallo stesso in data 10/10/2012.

**Il C.C. Ferro** dichiara di essere favorevole.

**Si allontana il C.C. Rivillito - Presenti 13.**

**Il Presidente** mette ai voti l'emendamento di cui sopra e l'esito della votazione è il seguente:

**Presenti 13**

- **Astenuti 2** (*Caruso Claudio - Causarano*)
- **Voti favorevoli 11**

**L'emendamento all'articolo 6, comma 6, presentato dal C.C. Ficili in data 10/10/2012, è approvato.**

**Il C.C. Ficili** illustra il proprio emendamento che propone l'aggiunta dell'articolo 7 bis, presentato in data 10/10/2012.

**Il C.C. Ferro** evidenzia che questo emendamento riporta quello che lui aveva scritto nell'emendamento esaminato ieri dal C.C. e non approvato.

**Il C.C. Causarano** manifesta le proprie perplessità.

**Il Presidente** mette ai voti l'emendamento di cui sopra e l'esito della votazione è il seguente:

**Presenti 13**

- **Voti favorevoli 9**
- **Astenuti 4** (*Caruso Claudio - Causarano - Alfieri - Ferro*)

**L'emendamento del C.C. Ficili per aggiungere l'articolo 7 bis, presentato in data 10/10/2012, è approvato.**

**Il C.C. Ficili** legge l'emendamento all'articolo 9 per aggiungere il comma 3, presentato in data 10/10/2012.

**Il C.C. Caruso Claudio** fa notare che si tratta di una ripetizione e non dà alcun valore aggiunto in più al Regolamento.

**Il Presidente** mette ai voti l'emendamento di cui sopra e l'esito della votazione è il seguente:

**Risulta assente il C.C. Voi - Presenti 12**

- **Astenuti 2** (*Caruso Claudio - Causarano*)
- **Voti contrari 2** (*Alfieri - Ferro*)



- Voti favorevoli 8

**L'emendamento all'articolo 9 per aggiungere il comma 3, presentato dal C.C. Ficili in data 10/10/2012, è approvato.**

Viene esaminato l'emendamento all'articolo 12, presentato dal C.C. Ferro con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012, e si prende atto che non può essere votato in quanto non è stato approvato l'emendamento all'articolo 5, presentato dallo stesso C.C. Ferro.

**Il C.C. Verdirame** illustra il proprio emendamento n. 4 relativo ai commi 1 e 2 dell'art. 12, prendendo atto della correzione evidenziata dal Segretario Generale nel proprio parere.

**Il C.C. Ferro** manifesta il proprio rammarico in quanto l'emendamento all'articolo 5 da lui presentato era organizzato in modo più preciso. Tuttavia dichiara il proprio voto favorevole.

**Il Presidente** mette ai voti l'emendamento di cui sopra e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 2 (*Caruso Claudio – Causarano*)
- Voti favorevoli 10

**L'emendamento n. 4 presentato dal C.C. Verdirame relativo all'articolo 12, commi 1 e 2, è approvato con la correzione specificata nel parere del Segretario Generale.**

**Il C.C. Ferro** illustra il proprio emendamento all'articolo 13, presentato con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012.

**Il Presidente**, dando atto che l'emendamento collide cogli emendamenti già approvati, lo mette in votazione.

**Il C.C. Ficili** dà atto che l'emendamento andrebbe votato, ma dichiara di non poterlo votare in quanto è stato già inserito in un precedente emendamento.

Si procede alla votazione e l'esito della stessa è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 4 (*Verdirame – Caruso Claudio – Causarano - Bramanti*)
- Voti favorevoli 2 (*Alfieri - Ferro*)
- Voti contrari 6

**L'emendamento all'articolo 13, presentato dal C.C. Ferro con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012 è respinto.**

**Il C.C. Ferro** legge il proprio emendamento all'articolo 15, presentato con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012 e lo illustra ampiamente.

**Il C.C. Verdirame** manifesta le proprie perplessità.

**Il C.C. Ficili** evidenzia che sarebbe opportuno dotarsi di appositi Regolamenti in materia.

**Il C.C. Ferro** ribadisce la propria posizione.

**Il Presidente** mette ai voti l'emendamento di cui sopra e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 3 (*Caruso Claudio – Causarano - Bramanti*)
- Voti favorevoli 2 (*Alfieri – Ferro*)
- Voti contrari 7


**L'emendamento all'articolo 15, presentato dal C.C. Ferro con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012 è respinto.**

**Il C.C. Ferro** illustra il proprio emendamento all'articolo 16, presentato con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012.

**Il Presidente** mette ai voti l'emendamento di cui sopra e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 4 (*Caruso Claudio – Causarano – Bramanti - Verdirame*)
- Voti favorevoli 2 (*Alfieri – Ferro*)
- Voti contrari 6



L'emendamento del C.C. Ferro all'articolo 16, presentato con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012 è respinto.

Il C.C. Verdirame illustra il proprio emendamento n. 5 relativo all'art. 18, presentato in data 03/10/2012.

Il Presidente lo mette in votazione e l'esito della stessa è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 2 (*Caruso Claudio – Causarano*)
- Voti favorevoli 10

L'emendamento n. 5 relativo all'art. 18, presentato dal C.C. Verdirame in data 03/10/2012, è approvato.

Il C.C. Ferro illustra il proprio emendamento all'art. 21, presentato con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012.

Il Presidente lo mette in votazione e l'esito della stessa è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 3 (*Verdirame – Bramanti - Fictli*)
- Voti contrari 5 (*Scimonello – Ciavorella – Puglisi – Vindigni - Marino*)
- Voti favorevoli 4 (*Caruso Claudio – Causarano – Alfieri - Ferro*)

L'emendamento all'articolo 21, presentato con nota Prot. n. 27087 dell'8/10/2012 del C.C. Ferro, è respinto.

Il Presidente, esaurita l'analisi di tutti gli emendamenti presentati (ALLEGATI 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10), mette ai voti la proposta così come precedentemente emendata e l'esito della stessa è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 4 (*Caruso Claudio – Causarano – Alfieri - Ferro*)
- Voti favorevoli 8

La proposta emendata è approvata.

Tutto ciò premesso

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di C.C. del Capo Settore Tributi, Dott.ssa Francesca Sinatra, n. 06 del 13/09/2012, avente ad oggetto *“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU”. Proposta per il Consiglio Comunale.*”, che si allega alla presente; (ALLEGATO A)

Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della suddetta proposta e ravvisata la fondatezza;

Visto il foglio allegato del parere tecnico espresso dal Capo Settore Tributi, Dott.ssa Francesca Sinatra;

Visti gli emendamenti esaminati e approvati dal Consesso, che si allegano alla presente;

Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito;


Preso atto delle superiori votazioni;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

## DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare *“Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU”.*”, di cui alla proposta di deliberazione di C.C. del Capo Settore Tributi, Dott.ssa Francesca Sinatra, n. 06 del 13/09/2012, così come emendata dal Consiglio Comunale, che si allega alla presente. formandone parte integrante e sostanziale. (ALLEGATO B)



2. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore.

Successivamente si procede alla votazione per dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile e l'esito della stessa è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 4 (*Caruso Claudio – Causarano – Alfieri - Ferro*)
- Voti favorevoli 8

Il C.C. Ficili presenta una mozione avente ad oggetto: "**Mozione per l'applicazione dell'aliquota minima IMU di competenza comunale.**" (**ALLEGATO 11**) e ne dà lettura.

Il C.C. Ficili chiede chiarimenti in merito al servizio delle Suore del Rosario, precisa che produrrà richiesta scritta.

Il C.C. Caruso Claudio lamenta il fatto che i Consiglieri continuano a presentare interrogazioni urgenti che non hanno niente di urgente, mentre vi sono problemi più importanti da risolvere.

Il Presidente si impegna ad esaminare le interrogazioni urgenti all'inizio delle sedute di C.C.

Il C.C. Caruso Claudio dichiara che si aspetta che i Consiglieri che hanno firmato la mozione relativa all'applicazione dell'aliquota minima dell'IMU, non votino il Bilancio di Previsione, nel caso che venga previsto un'incremento dell'aliquota stessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Bramanti)

*Vincenzo Bramanti*



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Francesca Sinagra)

*Francesca Sinagra*



# COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa  
Settore Tributi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 06 DEL 13/09/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.**

## IL CAPO SETTORE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed aggiornato dal decreto legge 16/2012 e relativa legge di conversione, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale.

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prescrive che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

**VISTA** la nota, prot. 5343 del 06 aprile 2012, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze,

1  
Bianchi

Dipartimento delle finanze, comunica l'avvio, a decorrere dal 16 aprile 2012, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, chiarendo che tale procedura è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

**RITENUTA** l'opportunità e la necessità di adottare norme regolamentari per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) istituita, a titolo sperimentale per gli anni 2012-2014, dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 ed aggiornato dal decreto legge 16/2012 e relativa legge di conversione.

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 ottobre del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

**VISTA** la proposta di regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta municipale propria "IMU" che, allegata al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**DATO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, aggiornato dal decreto legge 16/2012 e relativa legge di conversione, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.


**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504.

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991, n. 48.

**Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente



provvedimento.

- 2) Di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU".
- 3) Di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012.**
- 4) Di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Francesca Sinatra)

*Francesca Sinatra*

*Br...*



# COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

Settore Tributi



Allegato alla proposta di delibera di n° 06 del 13/09/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.**

---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, lì 13/09/2012



**RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Francesca Sinatra)

*Francesca Sinatra*

*Baron*



**COMUNE DI SCICLI**  
*Provincia di Ragusa*



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

**INDICE**  
**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Oggetto	articolo 1
- Presupposto dell'imposta	articolo 2
- Soggetto passivo	articolo 3
- Soggetto attivo	articolo 4
- Base imponibile	articolo 5
- Esenzioni	articolo 6
- Riduzione su base imponibile per fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico	articolo 7
- Determinazione delle aliquote e delle detrazioni	articolo 8
- Funzionario responsabile	articolo 9
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 10
- Disciplina delle pertinenze	articolo 11
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 12
- Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 13

**TITOLO II – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI**

- Dichiarazioni	articolo 14
- Versamenti	articolo 15
- Rimborsi	articolo 16
- Misura degli interessi	articolo 17

**TITOLO III – ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

- Liquidazione e accertamento	articolo 18
- Accertamento con adesione	articolo 19
- Riscossione coattiva	articolo 20
- Dilazione di pagamento per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	articolo 21
- Sanzioni	articolo 22
- Contenzioso	articolo 23

**TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Abrogazioni	articolo 24
- Norme di rinvio	articolo 25
- Entrata in vigore	articolo 26

*Braun*

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornato dal decreto legge 16/2012 e relativa legge di conversione, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

### **Art. 3**

#### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

### **Art. 4**

#### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata ed accertata dal Comune con riferimento a tutte le fattispecie imponibili la cui superficie insiste nel territorio comunale.
2. L'imposta è riscossa dal Comune e dallo Stato nelle misure indicate all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed aggiornato dal decreto legge 16/2012 e relativa legge di conversione.


### **Art. 5**

#### **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili di cui al precedente articolo 2, determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 ed aggiornato dal decreto legge 16/2012 e relativa legge di conversione.

### **Art. 6**

#### **Esenzioni**



1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

#### **Art. 7**

##### **Riduzione su base imponibile per fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
  - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

#### **Art. 8**

##### **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
2. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed aggiornato dal decreto legge 16/2012 e relativa legge di conversione, nei limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

*Bra*

## Art. 9


### Funzionario Responsabile

1. Con delibera di giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

## Art. 10

### Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
  - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
6. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
  - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
7. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella



dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

#### **Art. 11**

##### **Disciplina delle pertinenze**

1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

#### **Art. 12**

##### **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d. Lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta, proposta dai responsabili tecnici della pianificazione e dei lavori pubblici, da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni.
3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

#### **Art. 13**

##### **Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti**

1. Non sono considerate fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:



- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

## **TITOLO II DICHIARAZIONI E VERSAMENTI**

### **Art. 14 Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### **Art. 15 Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art. 13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 ; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere

*Bran*

rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

4. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrando nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 16**


##### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12,00 euro.

#### **Art. 17**

##### **Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. L'Ente si riserva la facoltà di adeguare il saggio degli interessi applicati, determinati sulla base dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme dovute sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito versamento.



**TITOLO III**  
**ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

**Art. 18**

**Liquidazione e accertamento**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può:
  - a. invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Al personale addetto all'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 2 % del maggior gettito definitivamente accertato.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso qualora l'importo complessivo da recuperare per imposta, sanzioni ed interessi risulti uguale o inferiore, per ciascuna annualità, a 12,00 euro.

**Art. 19**

**Accertamento con adesione**

1. All'imposta municipale propria è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito dallo specifico regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n. 134 del 23 dicembre 1998.

**Art. 20**

**Riscossione coattiva**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.
1. Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine di legge, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

**Art. 21**

**Dilazione di pagamento per soggetti  
in situazioni di particolare disagio economico-sociale**



1. Su richiesta del contribuente può essere concessa, dal funzionario responsabile di cui al precedente art. 9, la ripartizione del pagamento delle somme (imposte, sanzioni ed interessi) richieste con avvisi di accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio stesso.
2. Possono beneficiare del pagamento rateale dell'imposta:
  - a. le persone giuridiche per importi superiori ad euro 10.000,00;
  - b. le persone fisiche per importi superiori ad euro 5.000,00.
3. A prescindere dall'importo delle somme dovute, potrà sempre beneficiare del pagamento rateale dell'imposta la persona fisica che si trova in particolari condizioni di disagio economico-sociale, ovvero:
  - a. componente di nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ad euro 10.000,00,
  - b. componente di nucleo familiare assistito in via continuativa dal Comune. La sopraindicata circostanza dovrà essere attestata mediante certificazione rilasciata dall'Assistente sociale.
4. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a. ripartizione della somma in un numero di rate mensili dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore (max 12 rate);
  - b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
  - c. applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di notifica dell'atto impositivo in caso contrario;
  - d. possibilità, per il soggetto interessato, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito;
  - e. nei casi di ammontare superiore ad euro 15.000,00 prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
  - f. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata e pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
  - g. riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di inottemperanza al sollecito;
  - h. preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
5. Il contribuente dovrà esibire all'Ufficio, nei dieci giorni successivi al pagamento della singola rata, la ricevuta di versamento.

#### **Art. 22**

#### **Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, , in conformità ed in quanto compatibili ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall'amministrazione comunale.


#### **Art. 23**

#### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24**



### **Abrogazioni**

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

### **Art. 25**


#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto ciò non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

### **Art. 26**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.



11.10.2012

ALL. 1

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**Al Signor Sindaco di SCICLI**

**Oggetto: Proposta adozione "Regolamento Commissioni Consiliari". Parere Consiglio Comunale.**

I sottoscritti componenti della I Commissione Consiliare

**PREMESSO**

- che in data 18.09.2012 in sede di programmazione dell'attività della stessa Commissione hanno deciso di individuare alcuni regolamenti che necessitano di essere modificati e/o adottati ex novo;
  - che tra gli argomenti prospettati è stato individuato come prioritario quello relativo alla modifica del Regolamento del Consiglio Comunale tutt'ora vigente e delle Commissioni Consiliari,
- con la presente sottopongono all'attenzione del Consiglio Comunale, durante la seduta odierna, il lavoro che intendono svolgere, chiedendone parere, ex art.22 del vigente Regolamento del C.C., trattandosi di atto ad iniziativa della Commissione.

Scicli 11/10/12

I COMPONENTI

Bernabete

Scicli

3-10-2012

Al Presidente del Consiglio

Sede

Al Segretario Generale

Sede

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione delle  
 Imposte Municipale Propria "IMU". Presentazione  
emendamenti

Il sottoscritto Paolo Verdrame, Capogruppo del  
 "Partito dei Siciliani-MPA", trasmette alla S.k. N°...  
 emendamenti riguardanti l'argomento posto all'O.d.g.  
 ed in discussione durante la seduta di oggi 3/10/2012.

Scich, li 3/10/2012

Verdrame

✍

Bran

## EMENDAMENTO N. 1

### Art. 1

#### OGGETTO

**Al comma 1, primo rigo:** dopo la parola “*prevista*”, eliminare “*dagli art. 52 e 59 del ..*” e sostituire con “*dell’art. 52 del..*”.

Tale modifica è dettata dall’art. 14, comma 6, del DLgs 14/03/2011 n. 23 che recita: “*E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1996 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”; eliminando così il riferimento all’art. 59.

**Al comma 1, secondo rigo:** dopo la parola “*propria*”, aggiungere “*sperimentale*” e sostituire “*di cui*”, con “*istituita dal ...*”.

**Al comma 1, terzo rigo:** dopo le parole “*convertito con...*”, aggiungere “*con modificazioni dalla...*”.

**Aggiungere nuovo comma 2:** “ Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’ applicazione dell’IMU nel Comune di Scicli assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa”

**L’attuale comma 2 diventa comma 3**

*P. Versura*

*Bran*

*17*

## Consigliere Verdirame

### Emendamento n. 1 del 03/10/2012

Il richiamo all'art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 è pertinente e doveroso, dal momento che lo stesso regolamenta la *"Potestà Regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili"* e non risulta superato dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 che letteralmente detta: *"6. E' confermata la Potestà Regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento."*



Per cui la trascrizione fatta dal Cons. Verdirame risulta imprecisa.

L'incipit della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 9485/2012 del 18/05/2012 è il seguente: *"L'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23."* Pertanto è corretto parlare di Imposta Municipale propria con riferimento all'IMU e non di Imposta Municipale sperimentale, dal momento che l'imposta stessa è istituita in modo sperimentale solo dall'anno 2012 e fino al 2014, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015.

Il parere relativo all'emendamento n. 1, art. 1, è favorevole, ad eccezione dei punti n. 1 – 2 – 3, per le motivazioni sopraspecificate.

Scicli, 09/10/2012

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Francesca Sinatra)



**EMENDAMENTO. N.2**

**ART. 2**

**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

**Al comma 1, primo rigo:** dopo la parola "*immobili*", aggiungere "*siti nel Territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura...*"

*P. Vershini*

*09.10.2012*

*paree femminile*

*Gruber*

*Branz*

*18*

**EMENDAMENTO N. 3**

**ART. 3**

**SOGGETTO PASSIVO**

Al comma 3 primo rigo : dopo la parola "finanziaria", aggiungere "a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto";

Aggiungere comma 4 nuovo : "l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione"

*R. Bersani*

09.10.2012

per favore, ad eccezione del punto 1, il  
quanto le spese di che trattasi si pre-  
vede nel comma stesso. *ghata*

*ghata*

*Borsari*

**EMENDAMENTO N. 4**

**ART. 12**

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

**Il primo comma viene sostituito dal seguente** "ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DLgs 30/12/1992 n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato, alla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche."

**Al comma 2 terzo rigo:**sostituire la parola "Giunta" con "Consiglio Comunale".

*P. Verobae*

09-10-2012

parere favorevole e costituzione che venga con il  
l'ultima fase del punto uno nel modo seguente  
" ai prezzi medi rilevati sul mercato delle  
vendite di aree aventi analoghe caratteristiche "

*Bianchi*

Emendamento N 5

Art. 18

Liquidazione e accertamento

Si propone di sopprimere il comma 3

Il comma 4 diventa comma 3

Verolani

09.10.2012

per il femminile *frate*

Bianchi *18*

6  
All B  
8



10

Pres e  
Sindaco  
Seg. Gen. li  
Segreteria  
Lasse  
Rogini

COMUNE DI SCICLI		
27087		
- 8 OTT. 2012		
Arriva		
Categ.	Class.	49

08/10/2012

Al Sig. Presidente  
del Consiglio Comunale di Scicli  
Al Sig. Sindaco  
Al Segretario Generale del  
Comune di Scicli

Regolamento IMU in corso di approvazione  
Presentazione emendamenti.

I sottoscritti consiglieri comunali di Scicli Bene Comune sottopongono i seguenti emendamenti al regolamento IMU in corso di approvazione

1) EMENDAMENTO Art.1 -OGGETTO-  
L'art.1 viene così riformulato:

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Scicli dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornato dal decreto legge 16/2012 e relativa legge di conversione, compatibilmente con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Scicli, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

09.10.2012 parere favorevole  
a condizione che venga richiamato  
al secondo capo dopo l'art. 52  
anche l'art. 59  
ffrate

Valgono i rilievi fatti all'emendamento n. 1 del 3.10.2012  
del Cons. Municipale ffrate  
Bianchi

2)EMENDAMENTO Art.2 -PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA-

L'art.2 viene così riformulato:

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili, di terreni agricoli e di terreni incolti, siti nel territorio del Comune di Scicli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

3)EMENDAMENTO Art.3 -SOGGETTI PASSIVI-

L'Art.3 viene così riformulato

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- 1) il proprietario di immobili di cui al precedente art.2;
- 2) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- 3) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- 4) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- 5) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

09.10.2012  
parere favorevole  
ffrate

3

4) EMENDAMENTO Art. 5 -BASE IMPONIBILE-

Al primo comma seguono i successivi:

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 4 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DLgs. 30/12/1992 n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

stalle

6. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Consiglio Comunale, proposta dai responsabili tecnici della pianificazione e dei lavori pubblici, da adottarsi entro il 30/4 e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni. La delibera che stabilisce i valori è modificabile annualmente, in mancanza di modifica si intendono confermati i valori dell'anno precedente.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6) EMENDAMENTO Art. 12 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Espunto in quanto integralmente riposizionato ai commi 5° e 5b dell'art. 5

09.10.2014  
parere favorevole con la correzione di cui sopra

*[Handwritten signatures]*

5) Emendamento Art 13 -Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti -  
Nuova titolazione in Art. 12 (se precedente 12 espunto) -DISPOSIZIONI PER IL SETTORE  
AGRICOLO-

viene così riformulato:

1. Si considerano coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

2. Idem

3. Idem

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

5. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

6. per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, in quanto lasciati a riposo, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si applica il moltiplicatore ridotto, pari a 110, di cui all'art. 5 comma 4.

7. I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IMU. La diversa destinazione degli stessi, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell'individuazione delle aliquote applicabili.

- a) i fabbricati rurali ad uso abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis del art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l'IMU si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011;
- b) i fabbricati rurali strumentali che l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2%, che il comune può diminuire ulteriormente fino allo 0,1%.

6) EMENDAMENTO

Rinumerazione articoli 14, 15 che divengono rispettivamente 13 e 14

Vedasi riferimento circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012  
Prot. n. 2685/2012.

5

7) EMENDAMENTO  
art. 15 VERSAMENTI

inserimento nuovo comma 9

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 27.12.2006, n. 196, i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, anche per annualità diverse, previa specifica richiesta all'Ufficio Tributi, e conseguente autorizzazione dello stesso. Tale facoltà deve intendersi limitata alla sola quota IMU di spettanza del comune.

Inserimento nuovo comma 10

Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti oltre che di favorire l'efficienza dei flussi di cassa, si riserva di adottare nuovi strumenti di riscossione quali: la riscossione diretta senza utilizzo di contante ma esclusivamente tramite la dotazione degli uffici preposti di POS ed eventualmente delle ulteriori evoluzioni tecnologiche della cosiddetta moneta elettronica, la convenzione con poste ed banche per consentire la fruizione dell' home o del mobile banking, la emissione di bollettini MAV alternativamente utilizzabili in posta o nelle banche.

8) EMENDAMENTO: Art.16 Rimborsi

Il comma 2 viene così sostituito:

2- Il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.

9) EMENDAMENTO Art.21 - DILAZIONE DI PAGAMENTO-

Al comma 4, lettera "e" soppressione dell'intero punto :

"nei casi di ammontare superiore ad euro 15.000 prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria."

In quanto a nostro avviso inficia la natura agevolativa della norma rivolta ad un contribuente già in difficoltà così costretto a sobbarcarsi ulteriori pratiche (dal dubbio esito) e spese certe.  
-Rimodulazione delle lettere successive.

Alfieri - Ferro

09.10.2012

parere favorevole a condizioni che vengano attivate tutte le procedure tecniche e contabili per il raggiungimento dell'obiettivo, con l'agevolazione di adeguati risorse finanziarie. Grande

Bianchi

99

VA

Pres. C.C. + Ass.  
seg. generali  
segretario  
Tasse  
Pregi.

ALL-4

COMUNE DI SCIOLI  
Prot. n. 01071/2012  
Arrivo  
CATEG. | CLASSE | FISS.

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Signor Sindaco

Al Segretario Generale

Loro Sedi

**OGGETTO:** Emendamento Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale

Il sottoscritto consigliere Comunale **Bartolo Ficili**, con la presente chiede che venga aggiunto all'art. 6 del Regolamento di cui all'oggetto art. 1 lett. b:" g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Scicli è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come da deliberazione Presidenza della Regione n° 64 del 06.03.1990

Scicli, li 08.10.2012

Il consigliere Comunale



09.10.2012

porre formale, anche se l'esenzione è già prevista al comma 3 dell'art. 6 quanto fa riferimento alle lettere h) del comma 1 dell'art. 7 della D. Lgs. 504/1992, che detta:  
"h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".



Pres. CC  
nuove es + An.  
seg. generali  
Allegati  
Pres.  
Tassi

6

ALL. 5

COMUNE DI SCIOLI		
Prot. n.	26878	
Arriva	08 OTT. 2012	
Categ.	Classe	Perc.

Al Presidente del Consiglio Comunale  
e p.c. Al Signor Sindaco  
Al Segretario Generale  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Emendamento Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale

Il sottoscritto consigliere Comunale Bartolo Ficili, con la presente chiede che venga aggiunto all'art.6 lett. c del Regolamento di cui all'oggetto :

**Esenzione ai Fabbricati rurali.**

Di cui all'articolo 13 del dl Monti (201/2011), relativi agli immobili strumentali, vale a dire quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Scicli è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come da deliberazione n° 64 del 06.03.1990 Presidenza della Regione ,attualmente di categoria catastale D/10

Scicli, li 08.10.2012

Firmato

09.10.2012

Non si esprime il ripudio in quanto non c'è l'art. 6 lett. c nel Regolamento de quo. Tuttavia per i fabbricati rurali ed uno strumentale ubicati nei comuni class. prot. montani o parzialmente montani è prevista l'esenzione se sono ricompresi nell'elenco dei comuni italiani predefinito dall'ISTAT Nazionale di statistica.

Ficili

Bward

RITIRATO

COMUNE DI SCICLI

Prot. n. 26876

Arrivo il 8 OTT. 2012

Categ. | Classe | Pass.

Pres. C.C.  
 sindaco + Ass.  
 seg. generale  
 presidente  
 Tasse  
 Ray

6 ALL 10

Al Presidente del Consiglio Comunale  
 e p.c. Al Signor Sindaco  
 Al Segretario Generale

Loro Sedi

**OGGETTO:** Emendamento Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale.  
 Aggiunta Art. 7Bis.

Il sottoscritto consigliere Comunale **Bartolo Ficili**, con la presente chiede che venga aggiunto l'art. 7/bis nel Regolamento di cui all'oggetto :

**Per i terreni agricoli, non ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativamente ai terreni non comprese nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come da deliberazione n° 64 del 06.03.1990, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:**


- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.


L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Scicli, li 08.10.2012

Firmato



09.10.2012

Le esenzioni per i terreni agricoli sono limitate e quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992. Verarsi parte inalterata allegata. 

*Straleno circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012  
Prot. n. 9685/2012*

Il secondo periodo del richiamato art. 9, comma 8, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che "Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992". Nel dettaglio, in base a tale disposizione, sono esenti dall'IMU:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l'art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53. La validità di tale circolare è stata confermata dalla Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003, nella quale è stato affermato, anche sulla base del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6944 del 28 agosto 2003, che l'elenco dei comuni allegato alla deliberazione del CIPE n. 13 del 1° febbraio 2001, non ha alcun effetto ai fini dell'individuazione delle zone svantaggiate nell'ambito delle quali riconoscere l'esenzione in questione, data la diversa finalità sottesa a quest'ultimo elenco. Si precisa, inoltre, che l'elenco dei comuni di cui alla Circolare n. 9 del 1993 ed i criteri per l'applicazione dell'esenzione in questione sono diversi da quelli previsti

10.10.2012

*[Handwritten mark]*

ALL. 7

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**e p.c. Al Signor Sindaco**

**Al Segretario Generale**

**Loro Sedi**


**OGGETTO:Emendamento Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale .**

Il sottoscritto consigliere Comunale **Bartolo Ficili**, con la presente chiede che venga aggiunto all'art.6 il comma 4:

-Si applica l'esenzione ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30.12.1993, n° 557, convertito , con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994 , n° 133, in quanto il Comune di Scicli risulta classificato tra i comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco Istat e come da Deliberazione n° 64 del 6.3.90 All.B della Presidenza della Regione Siciliana.

Scicli, li 10.10 .2012

Firmato



10.10.2012

perme formale e condizione che il comune di Scicli rientri nell'elenco dei Comuni Italiani (colloquio dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come che alle sottostitute non risulta. *Ficili*

*[Handwritten mark]*

*Brosi*

Provincia di RAGUSA

Comune di Scioli  
(delimitato parzialmente)

Superficie territoriale Ha. 19.764

Zone delimitate ex art. 15 legge 984-77

Indicazioni dei confini della zona delimitata e fogli di mappa comunale le cui superfici sono aree delimitate.

Zone escluse dalla delimitazione

- Tutto il territorio ricadente nelle aree dei fogli di mappa dal n. 1 al n. 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131

Tutti i territori nei fogli di mappa 73 - 74 - 95 - 113 - 117 - 118 - 120 - 132 - 133 - 134 - 135 sono indicati in cartografia a foglio 139 per intero.

SUPERFICI DELIMITATE HA. 13.538

SUPERFICI NON DELIMITATE HA. 215

- 73 - 74 - 95 - 113 - 117 - 118 - 120 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 tutti in parte e per intero al foglio 139.

*Br...*



IL SEGRETARIO

*98*

10.10.2012  
MB

ALL. 8

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**e p.c. Al Signor Sindaco**

**Al Segretario Generale**


**Loro Sedi**

**OGGETTO:** Emendamento Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale .

Il sottoscritto consigliere Comunale **Bartolo Ficili**, con la presente chiede che venga aggiunto all'art.6 il comma 5:

-Si applichi l'esenzione a quegli immobili e fabbricati dove i proprietari non possono accedere per ordinanza del Sindaco a causa di calamità naturale.

Scicli, li 10.10.2012

Firmato  


porre favore  
10.10.2012 M. Ficili

Branca



10.10.2012

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**e p.c. Al Signor Sindaco**

**Al Segretario Generale**

**Loro Sedi**

**OGGETTO:** Emendamento Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale .

Il sottoscritto consigliere Comunale **Bartolo Ficili**, con la presente chiede che venga aggiunto all'art.6 il comma 6:

-Si applichi l'esenzione a quegli immobili e fabbricati ad esercizi commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

Scicli, li 10.10.2012

Firmato

pauci firmati  
10-10-2012

10.10.2012 *[initials]*

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**e p.c. Al Signor Sindaco**

**Al Segretario Generale**

**Loro Sedi**

**OGGETTO: Emendamento Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale**

Il sottoscritto consigliere Comunale **Bartolo Ficili** con la presente chiede che venga aggiunto all'art. 9 del Regolamento, di cui all'oggetto, il comma 3:

Il funzionario, di cui al comma 1 art. 9, viene designato con delibera di giunta come previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in materia del personale.

Scicli, lì 10.10.2012

Il consigliere Comunale

*[Signature]*

10.10.2012  
parere favorevole  
effettiva

*[Signature]*

*[initials]*

M. bo. 2012  
Botta

ALL. 11

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**e p.c. Al Signor Sindaco**

**Al Segretario Generale**

**All'Addetto Stampa**

**Loro Sedi**

**OGGETTO:** Mozione per l'applicazione dell'aliquota minima IMU di competenza comunale

I sottoscritti consiglieri Comunali,

**Premesso che:**

L'attuale crisi economica che pesa sulla comunità cittadina provoca dei gravissimi disagi alla stragrande maggioranza delle famiglie nella gestione del proprio bilancio mensile con ripercussioni sui soggetti più deboli;

**Considerato che:**


l'attuale Giunta comunale ha preso impegno formale, durante la scorsa campagna elettorale per le elezioni comunali, per l'applicazione dell'aliquota minima riguardante l'Imposta Municipale sugli Immobili (IMU);

**Impegna**

-il Sindaco del comune di Scicli a approfondire tutto il proprio impegno al fine di rispettare il patto con gli elettori ed inoltre di permettere alle famiglie di Scicli di poter risparmiare delle risorse più che mai utili ad una equilibrata gestione del proprio bilancio familiare.


Scicli, li 10.10.2012

Consiglieri Comunali

(FICCI) 

(VERDIKAME) 

(CIAVARECCA) 

(SCIMONRECCO) 

(POCCISI) 

  
Bressi



**COMUNE DI SCICLI**  
*Provincia di Ragusa*



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL' IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

*Bianchi*

*[Small signature]*

**INDICE**  
**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Oggetto	articolo 1
- Presupposto dell' imposta	articolo 2
- Soggetto passivo	articolo 3
- Soggetto attivo	articolo 4
- Base imponibile	articolo 5
- Esenzioni	articolo 6
- Riduzione su base imponibile per fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico	articolo 7
- Determinazione delle aliquote e delle detrazioni	articolo 8
- Funzionario responsabile	articolo 9
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 10
- Disciplina delle pertinenze	articolo 11
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 12
- Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 13

**TITOLO II - DICHIARAZIONI E VERSAMENTI**


- Dichiarazioni	articolo 14
- Versamenti	articolo 15
- Rimborsi	articolo 16
- Misura degli interessi	articolo 17

**TITOLO III - ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

- Liquidazione e accertamento	articolo 18
- Accertamento con adesione	articolo 19
- Riscossione coattiva	articolo 20
- Dilazione di pagamento per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	articolo 21
- Sanzioni	articolo 22
- Contenzioso	articolo 23

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Abrogazioni	articolo 24
- Norme di rinvio	articolo 25
- Entrata in vigore	articolo 26

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Scicli dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita, dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornato dal Decreto Legge 16/2012 e relativa Legge di conversione, compatibilmente con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.**
- 2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Scicli assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa.**
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.**

### Art. 2

#### Presupposto dell' imposta

- 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili, di terreni agricoli e di terreni incolti, siti nel territorio del Comune di Scicli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.**

### Art. 3

#### Soggetto passivo

**Soggetti passivi dell'imposta sono:**

- 1. Il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2;**
- 2. Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;**
- 3. Il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;**
- 4. Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;**
- 5. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.**


### Art. 4

#### Soggetto attivo

- 1. L' imposta è liquidata ed accertata dal Comune con riferimento a tutte le fattispecie imponibili la cui superficie insiste nel territorio comunale.**
- 2. L' imposta è riscossa dal Comune e dallo Stato nelle misure indicate all' art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed aggiornato dal Decreto Legge 16/2012 e relativa Legge di conversione.**

### Art. 5

#### Base imponibile



1. La base imponibile dell' Imposta Municipale Propria è costituita dal valore degli immobili di cui al precedente articolo 2, determinato ai sensi dell' art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell' art. 13, commi 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 ed aggiornato dal Decreto Legge 16/2012 e relativa Legge di conversione.

#### Art. 6

##### Esenzioni

1. Sono esenti dall' imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  - b) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 964, in quanto il Comune di Scicli è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come da deliberazione Presidenza della Regione n° 64 del 06.03.1990.**
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
3. **Si applica l'esenzione ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30.12.1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n° 133, in quanto il Comune di Scicli risulta classificato tra i Comuni Montani o parzialmente Montani di cui all'elenco Istat e come da Deliberazione n° 64 del 06.03.1990 All. B della Presidenza della Regione Siciliana.**
4. **Si applichi l'esenzione a quegli immobili e fabbricati ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone procluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.**

#### Art. 7

##### Riduzione su base imponibile per fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' art.10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell' anno durante il quale sussistono dette condizioni. L' inagibilità o inabitabilità è accertata dall' Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L' inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
  - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d' imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità ,che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L' Ufficio Tecnico Comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al Protocollo Comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

#### **Art. 7 bis**

1. **Per i terreni agricoli, non ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativamente ai terreni non comprese nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come da deliberazione n° 64 del 06.03.1990, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionisti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:**
  - a) **del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a 15.500;**
  - b) **del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.000 e fino a euro 25.500;**
  - c) **del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.**
2. **Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrechè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.**

#### **Art. 8**


##### **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni**

1. L' imposta è determinata applicando alla base imponibile l' aliquota vigente nell' anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
2. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed aggiornato dal Decreto Legge 16/2012 e relativa Legge di conversione, nei limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 9**

##### **Funzionario Responsabile**

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell' imposta. Il predetto

  
5


Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.
3. **Il Funzionario, di cui al comma 1 art. 9, viene designato con delibera di Giunta come previsto dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in materia del personale.**

#### Art. 10

##### Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita Deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all' articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :**
  - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*  
*gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.*
6. **L' aliquota ridotta per l' abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all' articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :**
  - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che l' assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.*
7. **L' aliquota ridotta per l' abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all' articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :**
  - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*  
*l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;*
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella



dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

#### Art. 11

##### Disciplina delle pertinenze

1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

#### Art. 12

##### Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. ***Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.***
2. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di **Consiglio Comunale**, proposta dai Responsabili Tecnici della Pianificazione e dei Lavori Pubblici, da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della Deliberazione Consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni.
3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

#### Art. 13

##### Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Non sono considerate fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella Previdenza Agricola.
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio

BWZ  
7

esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

## TITOLO II DICHIARAZIONE VERSAMENTI


### Art. 14 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell' imposta, utilizzando il modello approvato con il Decreto di cui all' articolo 9, comma 6, del D. Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta. Con il citato Decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell' art. 37, comma 55, del D.L. n. 223/06, convertito dalla Legge n. 248/06, e dell' art. 1, comma 104 della Legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell' imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### Art. 15 Versamenti

1. L' imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell' anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un' autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell' atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l' obbligo, per quel mese, è in capo all' acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l' obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell' anno di decesso, purché l' imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall' art. 13 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio

  
8

sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.


4. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 16** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12,00 euro.

#### **Art. 17** **Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. L'Ente si riserva la facoltà di adeguare il saggio degli interessi applicati, determinati sulla base dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme dovute sono divenuti esigibili.



3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito versamento.

### TITOLO III ACCERTAMENTO E CONTROLLI

#### Art. 18

##### Liquidazione e accertamento

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può
  - a. invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. ***Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso qualora l'importo complessivo da recuperare per imposta, sanzioni ed interessi risulti uguale o inferiore, per ciascuna annualità, a 12,00 euro.***

#### Art. 19

##### Accertamento con adesione

1. All'Imposta Municipale Propria è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito dallo specifico Regolamento Comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 134 del 23 dicembre 1998.


#### Art. 20

##### Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006, il diritto dell'Ente Locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.
1. Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

#### Art. 21

##### Dilazione di pagamento per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale



1. Su richiesta del contribuente può essere concessa, dal Funzionario Responsabile di cui al precedente art. 9, la ripartizione del pagamento delle somme (imposte, sanzioni ed interessi) richieste con avvisi di accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall' Ufficio stesso.
2. Possono beneficiare del pagamento rateale dell' imposta:
  - a. le persone giuridiche per importi superiori ad euro 10.000,00;
  - b. le persone fisiche per importi superiori ad euro 5.000,00.
3. A prescindere dall' importo delle somme dovute, potrà sempre beneficiare del pagamento rateale dell' imposta la persona fisica che si trova in particolari condizioni di disagio economico-sociale, ovvero:
  - a. componente di nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ad euro 10.000,00,
  - b. componente di nucleo familiare assistito in via continuativa dal Comune. La sopraindicata circostanza dovrà essere attestata mediante certificazione rilasciata dall' Assistente sociale.
4. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità :
  - a. ripartizione della somma in un numero di rate mensili dipendenti dall' entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore (max 12 rate);
  - b. scadenza di ciascuna rata entro l' ultimo giorno del mese,
  - c. applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento, se l' istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di notifica dell' atto impositivo in caso contrario;
  - d. possibilità , per il soggetto interessato, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un' unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito;
  - e. nei casi di ammontare superiore ad euro 15.000,00 prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
  - f. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata e pagamento del debito residuo in un' unica soluzione;
  - g. riscossione del debito residuo in un' unica soluzione, nel caso di inottemperanza al sollecito;
  - h. preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
5. Il contribuente dovrà esibire all' Ufficio, nei dieci giorni successivi al pagamento della singola rata, la ricevuta di versamento.

#### **Art. 22 Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate entro i limiti stabiliti dall' art. 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, , in conformità ed in quanto compatibili ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall' Amministrazione Comunale.

#### **Art. 23 Contenzioso**

1. Contro l' avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l' istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24**



### **Abrogazioni**

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

### **Art. 25**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto ciò non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l' Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai Regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

### **Art. 26**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

